



**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

**SEZ. CIVILE**

(proc. n. 1876/2018 R.G.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

letto il ricorso depositato da ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI ONLUS, difesa dall'Avv.to BARGIACCHI SIRO UGO VINCENZO ;

letta la memoria di costituzione, depositata da ASSOCIAZIONE NUOVE FRONTIERE ONLUS, difesa dall'Avv.to AGARO AGOSTINO;

esaminati gli altri atti e documenti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 27.9.2018;

**OSSERVATO che**

L'ASSOCIAZIONE PARCO DEGLI ANGELI ONLUS ha evocato in giudizio l'ASSOCIAZIONE NUOVE FRONTIERE ONLUS al fine di ottenere l'immediata reintegra nel possesso del terreno ubicato in Cerveteri, via dell'Infernaccio s.n.c. (distinto al NCT al fg. 48, p.lla 140, sub 405);

L'associazione resistente, costituitasi in giudizio, hanno concluso nei seguenti termini: *“voglio il giudice dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondata in fatto ed in diritto perché non provata la domanda cautelare formulata dall'attore”*;

L'associazione ricorrente ha dimostrato l'esistenza di un possesso tutelabile: l'informatore Vittorio Darelli, all'udienza del 14.9.2018, ha dichiarato che, dopo la costituzione dell'associazione, *“sono state fatte nella struttura delle riunioni”*, sono state portate all'interno di essa *“due fotocopiatrici, una scrivania e un paio di sedie”* e che, all'esterno, sono state installate *“sul cancello una cassetta della posta ed una targa identificativa dell'associazione”*; inoltre, che *“la Parco degli Angeli all'interno della struttura svolgeva attività organizzativa di raccolta fondi, avevamo iniziato ad organizzare una lotteria di beneficenza”*. L'informatore Mario Frazzetta ha riferito che: *“dopo la costituzione di Parco degli Angeli, ricordo che la Parco degli Angeli (nella mia persona e di Bellantone) portò dopo ferragosto un computer e una fotocopiatrice”*, che *“a ottobre Parco degli Angeli collocò una cassetta per la posta ed una targa”* e che *“ricordo che l'organizzazione della lotteria di beneficenza organizzata da Parco degli Angeli avvenne nella struttura (settembre 2017) dove si potevano visionare i premi”*;



tali circostanze trovano riscontro nella documentazione depositata dalla ricorrente in data 19.9.2018 - utilizzabile, tenuto conto dell'inesistenza di un regime di preclusioni probatorie nel giudizio cautelare - ed, in particolare: nel verbale di riunione del direttivo dell'associazione ricorrente del 21.7.2017, riunione avvenuta presso la struttura in discussione, e nel regolamento della lotteria organizzata dalla medesima associazione, ove si legge che *“i premi saranno visionabili presso il Parco degli Angeli in Cerveteri a via dell'Infernaccio snc”*;

gli informatori prima nominati hanno, inoltre, confermato l'intervenuto spoglio ad opera di parte resistente, ossia il fatto che il giorno 11 novembre 2017 i membri dell'associazione resistente abbiano unilateralmente sostituito le serrature del cancello di entrata della struttura, rimuovendo la cassetta e la targa intestate all'associazione Parco degli Angeli: in particolare, Vittorio Darelli ha riferito che *“il 12.11.2017 avevamo convocato un'assemblea della Parco degli Angeli e ci siamo accorti del cambio di serratura e della rimozione della cassetta e della targa”* e che *“ho visto che successivamente Nuove Frontiere ha apposto altre due catene al cancello”*, come confermato da Mario Frazzetta (*“il giorno del cambio della serratura era stata programmata una riunione della Parco degli Angeli che poi è stata annullata a causa del cambio di serratura”*);

tali circostanze (sostituzione della serratura e rimozione della cassetta e della targa) non sono state specificamente contestate dall'associazione resistente;

sussiste, dunque, il presupposto dello spoglio, ossia una condotta tale da impedire il godimento sul bene spettante ai componenti della associazione ricorrente: in caso di beni oggetto di compossesso, ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto compiuto dal compossessore abbia travalicato i limiti del compossesso, impedendo o rendendo più gravoso l'uso paritario della *res* da parte dei compossessori (Cass. 10406/01);

la descritta lesione possessoria giustifica, in conclusione, l'accoglimento della domanda di reintegrazione avanzata dalla associazione ricorrente;

le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;

#### **P.Q.M.**

- ordina all'associazione NUOVE FRONTIERE ONLUS , in persona del l.r. *p.t.*, di reintegrare l'associazione PARCO DEGLI ANGELI ONLUS, in persona del l.r. *p.t.*, nel pieno possesso dell'immobile sito in sito in Cerveteri, via dell'Infernaccio s.n.c.



(distinto in NCT al fg. 48, p.lla 140, sub 405) mediante consegna di copia degli esemplari delle chiavi delle serrature e dei lucchetti di ingresso;

- condanna parte resistente al rimborso delle spese processuali del presente procedimento, liquidate in complessivi € 1.250,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza.

Civitavecchia, 09/10/2018

Il Giudice

